

Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI N. 9 E N. 36.


L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di febbraio, legalmente convocato con avviso n. 17949 del 09/02/2026 per le ore 10:00 si è riunito in L'Aquila, nella sede comunale, alle ore 10:30, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Roberto Santangelo** e la partecipazione del Segretario Generale avv. **Anna Lucia Mascioletti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	No	18	NARDECCHIA Gloria	Si
2	ALBANO Stefano	Si	19	PADOVANI Gianni	No
3	BONTEMPO Daniela	Si	20	PAGLIARICCIO Claudia	Si
4	CASTELLANI Maura	Si	21	PALUMBO Stefano	Si
5	COCOCETTA Laura	Si	22	PERSICHETTI Katia	Si
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	Si
7	D'ANGELO Silvia	Si	24	ROMANO Paolo	Si
8	DEL BEATO Tiziana	Si	25	ROTELLINI Lorenzo	Si
9	FACCIA Luigi	Si	26	SANTANGELO Roberto	Si
10	FERELLA Daniele	Si	27	SANTELLA Guglielmo	Si
11	FLAMINI Stefano	No	28	SCIMIA Leonardo	No
12	FRULLO Fabio	Si	29	SCIMIA Massimo	Si
13	GIANNANGELI Simona	Si	30	SERPETTI Elia	Si
14	IANNI Maria Luisa	Si	31	TOMASSONI Alessandro	Si
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	Si
16	MACCARONE Alessandro	Si	33	VITTORINI Livio	Si
17	MARINELLI Gianluca	Si		Totali	27

Partecipano alla seduta il Vicesindaco e gli assessori Tinari, Taranta, De Santis, Colonna. Il presidente giustifica l'assenza degli assessori Lancia, Giuliani e della consigliera Iorio. All'appello di inizio seduta risultano presenti n. 27 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila

Da inizio seduta.

Entra il Sindaco (28).

Entra D'Angelo Daniele (29).

Entra Scimia Leonardo (30).

Escono i consiglieri Giannangeli (29), Pezzopane (28), Rotellini (27).

Esce Santangelo (26) ed assume la Presidenza il Vicepresidente Ferella.

Entra Rotellini (27).

Esce Rotellini (26).

Entra Santangelo (27) e riassume la presidenza.

Escono i consiglieri Albano (26), Palumbo (25), Romano (24), Scimia Massimo (23), Serpetti (22), Tomassoni (21), Verini (20).

Entrano i consiglieri Albano (21) e Verini (22).

Entrano i consiglieri Massimo Scimia (23) e Romano (24).

Esce D'Angelo Daniele (23).

Entrano i consiglieri Serpetti (24), Tomassoni (25), Palumbo (26), Pezzopane (27), Rotellini (28).

Si registrano interlocazioni tra il Presidente Santangelo e il consigliere Albano, nei termini e secondo le modalità di cui al resoconto allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente concede la parola al Vicesindaco Daniele per l'illustrazione della delibera iscritta al punto n. 4 dell'originario ordine del giorno e avente quale oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI - approvazione modifiche agli articoli n. 9 e n. 36".


Esce il Presidente Santangelo (27) ed assume la presidenza il Vicepresidente Ferella.

Il Vicepresidente apre la discussione generale sul punto, nella quale si registrano gli interventi dei consiglieri Maccarone, Rotellini, Nardecchia, Romano.

A seguire, il Vicepresidente informa l'Assise che sono stati depositati n. 2 emendamenti alla delibera di che trattasi, contraddistinti agli atti dai nn. 1 e 2, presentati, rispettivamente, a firma del gruppo consiliare "Il Passo Possibile" e dal consigliere Romano.

Sempre per la discussione generale, seguono interventi dei consiglieri Romano e Vittorini.

Prende successivamente la parola il consigliere Scimia Massimo che illustra l'emendamento a sua firma, in merito al quale il Vicepresidente Ferella rappresenta l'esito negativo dei relativi pareri tecnico e contabile, escludendone, pertanto, la votazione.



Comune dell'Aquila


Entra Santangelo (28).

Il Presidente, non registrando altri interventi ad alcun titolo, pone in votazione per appello nominale l'emendamento a firma del consigliere Romano, contraddistinto agli atti dal n. 2, che viene approvato con il seguente esito, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 28;
- voti favorevoli: n. 28 (Biondi, Albano, Bontempo, Castellani, Cococchetta, D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Ferella, Frullo, Ianni, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Palumbo, Persichetti, Pezzopane, Romano, Rotellini, Santangelo, Santella, Scimia Leonardo, Scimia Massimo, Serpetti, Tomassoni, Verini e Vittorini).

A seguire, Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto e concede la parola al consigliere Palumbo.

Non essendoci, poi, altre richieste di intervento ad alcun titolo, il Presidente pone in votazione per appello nominale la delibera, così come emendata, nel seguente testo:



Comune dell'Aquila

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI N. 9 E N. 36.


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 01.12.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 01.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 18.12.2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028;

ATTESO CHE

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), dello stesso decreto prevede che *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'[art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, e i seguenti documenti:*
 - c) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;



Comune dell'Aquila

PRESO ATTO CHE

- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge".


CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale abrogazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- il successivo comma 739 stabilisce che *"L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale,"*;
- con il **comma 780** sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013; di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

ATTESO INOLTRE CHE l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15 stabilisce che **"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.;**

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- il Ministero delle Finanze, con Decreto del 7 luglio 2023, integrato con Decreto del 6 settembre 2024, ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n.



Comune dell'Aquila

160/2019;

- lo stesso decreto stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo "Prospetto aliquote", di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge;
- il decreto interministeriale del 25 luglio 2023, avente ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali;

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- l'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, può prevedere le riduzioni tariffarie elencate dalle lettere da a) ad e-bis);
- sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e-bis) del comma 659;
- l'articolo 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;


CONSIDERATO INOLTRE CHE l'art. 1, comma 770, della Legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 3, del D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge n. 160/2016 prevedendo tra l'altro, "a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »";

RIPORTATO CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64/2020, ha approvato il Regolamento IMU e TARI successivamente modificato con le deliberazioni n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45/2023, n. 190/2023, n. 186/2024 e n. 168/2025;

PRESO ATTO CHE l'art. 2, comma 3 lettera a), del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha abrogato [l'articolo 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#) riguardante il reclamo e la mediazione tributaria;

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE l'art. 1 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha previsto quanto segue:

- al comma 102, che "Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e



Comune dell'Aquila


con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.”;

- al comma 103, che *“Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”;*
- al comma 104 che *“Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.”;*
- al comma 105 che *“Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.”;*
- al comma 106 che *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.”;*
- al comma 107 che *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”;*
- al comma 108 che *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;*
- al comma 109 che *“Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. “;*
- al comma 110 che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

ATTESO CHE l'art. 36, comma 2, del Regolamento IMU e TARI vigente prevede che:

2. *“Sono considerati presenti nel nucleo familiare di norma anche i membri domiciliati altrove. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata solo nei seguenti casi:*

- *degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi e istituti penitenziari;*



Comune dell'Aquila

- *studenti universitari che dimostrino di dimorare in altro Comune per motivi di studio e di essere assoggettati alla TARI nel medesimo Comune. Tale agevolazione decorre dalla data della richiesta, alla quale andrà allegata la seguente documentazione:*
 - *copia del certificato di iscrizione universitaria;*
 - *copia del contratto di locazione;*
 - *copia della ricevuta di avvenuto pagamento annuale della TARI del Comune di domicilio.*

ATTESO IN MERITO CHE la situazione finanziaria dell'Ente consente l'introduzione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

CONSIDERATO IN MERITO CHE la volontà dell'Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni legislative e regolamentari, è quella di prevedere:

- l'introduzione, nel Regolamento Comunale IMU e TARI vigente, della disciplina finalizzata alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria, nel rispetto dei principi della Costituzione, di quelli generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- l'estensione della riduzione del numero degli occupanti per le utenze domestiche oltre che per gli studenti che frequentano corsi universitari, anche per gli studenti che frequentano corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado, con la condizione che dimostrino di dimorare in altro Comune;

CONSIDERATO INOLTRE che in tale sede è necessario apportare le modifiche ritenute necessarie per l'introduzione delle agevolazioni sopra richiamate;

RITENUTO PERTANTO di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI", che si allega alla presente:


- l'Art. 9, rubricato "MEDIAZIONE TRIBUTARIA", è sostituito integralmente come segue:

Art. 9

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA - Legge 30 dicembre 2025 n. 199

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.
2. Con riferimento alle entrate tributarie comunali derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, da avvisi di accertamento esecutivi e/o procedure in corso di accertamento, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, riferiti al periodo di imposta dal 2009 al 2025, i debitori possono estinguere il debito versando le seguenti voci:
 - a) il tributo dovuto con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) le spese relative alla notifica degli avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento;



Comune dell'Aquila

c) le spese relative alla riscossione coattiva, ed *alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute*, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo e Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 31 dicembre 2026.

L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati relativi al/ai tributo/i da definire, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nel periodo d'imposta dal 2009 al 2025;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al comma 4;
- il numero di rate mediante le quali si intende effettuare il pagamento;
- le eventuali pendenze di giudizi tributari aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'espreso impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite;

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione.

4. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell'Ente delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:

- in unica soluzione ovvero rata unica entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
- in forma rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 rate bimestrali;


Il piano di dilazione dovrà essere validato da parte dell'Ufficio sia in ordine al numero delle rate concesse sia in merito alle date di scadenza delle stesse.

È sempre possibile da parte del debitore poter pagare, in anticipo o a saldo, più rate al fine estinguere anticipatamente il debito residuo.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli avvisi di accertamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui al comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli oggetto di precedenti rateizzazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.



Comune dell'Aquila

6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa diffida ad adempiere da parte dell'Ente, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente accertato o ingiunto e pertanto complessivamente dovuto.
7. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3, fino alla data di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, può disporre la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative alle somme oggetto di definizione, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

➤ all'Art. 36, rubricato "**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**", il **comma 2** è sostituito integralmente come segue:

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare di norma anche i membri domiciliati altrove. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata solo nei seguenti casi:
 - degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi e istituti penitenziari;
 - studenti che frequentano corsi universitari e/o corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado universitari anche impegnati in attività di studio e/o formazione all'estero, che dimostrino di dimorare in altro Comune.

Alla richiesta di agevolazione andrà allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione ai corsi universitari e/o corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado universitari;
- copia del contratto di locazione ovvero altra documentazione/dichiarazione utile, valutata dal competente Servizio, comprovante la dimora in altro Comune.


RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al Regolamento IMU e TARI vigente alla luce delle motivazioni sopra richiamate;

RICHIAMATO IN MERITO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale "*Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

- a) *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi*";

DATO ATTO CHE

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia;



Comune dell'Aquila

- per le minori entrate derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte con le risorse di Bilancio dell'Ente;

RAVVISATO CHE

- sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale.

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

VISTO

- le Leggi n. 388/2000, n. 296/2006, n. 214/2011, n. 147/2013, n. 160/2019, n. 15/2022, n. 197/2022 e n. 199/2025;
- i D. Lgs. n. 241 e n. 446/1997, n. 267/2000, n. 82/2005, n. 152/2006, n. 23/2011 e n. 116/2020;
- i D.L. n. 201/2011, n. 113/2016, n. 228/2021 e n. 4/2022;
- il Decreto interministeriale del 25 luglio 2023;
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 7 luglio 2023;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64/2020, n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45/2023, n. 186/2024, n. 168/2025, n. 172/2025 e n. 173/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 2025;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


- di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI”, che si allega alla presente:
- l’Art. 9, rubricato “MEDIAZIONE TRIBUTARIA”, è sostituito integralmente come segue:

Art. 9

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA - Legge 30 dicembre 2025 n. 199

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.
2. Con riferimento alle entrate tributarie comunali derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, da avvisi di accertamento esecutivi e/o procedure in corso di accertamento, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, riferiti al periodo di imposta dal 2009 al 2025, i debitori possono estinguere il debito versando le seguenti voci:
 - a) il tributo dovuto con esclusione delle sanzioni e degli interessi;



Comune dell'Aquila

b) le spese relative alla notifica degli avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento;

c) le spese relative alla riscossione coattiva, ed *alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute*, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo e Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 31 dicembre 2026.

L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati relativi al/ai tributo/i da definire, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nel periodo d'imposta dal 2009 al 2025;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al comma 4;
- il numero di rate mediante le quali si intende effettuare il pagamento;
- le eventuali pendenze di giudizi tributari aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'espresso impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite;

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione.

4. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell'Ente delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:


- in unica soluzione ovvero rata unica entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
- in forma rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 rate bimestrali;

Il piano di dilazione dovrà essere validato da parte dell'Ufficio sia in ordine al numero delle rate concesse sia in merito alle date di scadenza delle stesse.

È sempre possibile da parte del debitore poter pagare, in anticipo o a saldo, più rate al fine estinguere anticipatamente il debito residuo.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli avvisi di accertamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui al comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli oggetto di precedenti rateizzazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.



Comune dell'Aquila

A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.


6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa diffida ad adempiere da parte dell'Ente, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente accertato o ingiunto e pertanto complessivamente dovuto.
7. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3, fino alla data di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, può disporre la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative alle somme oggetto di definizione, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

➤ all'Art. 36, rubricato "**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**", il comma 2 è sostituito integralmente come segue:

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare di norma anche i membri domiciliati altrove. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata solo nei seguenti casi:
 - degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi e istituti penitenziari;
 - studenti che frequentano corsi universitari e/o corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado universitari anche impegnati in attività di studio e/o formazione all'estero, che dimostrino di dimorare in altro Comune.

Alla richiesta di agevolazione andrà allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione ai corsi universitari e/o corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado universitari;
 - copia del contratto di locazione ovvero altra documentazione/dichiarazione utile, valutata dal competente Servizio, comprovante la dimora in altro Comune.
-
- di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI che si allega alla presente deliberazione;
 - di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale;
 - di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000;
 - di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale ed al Settore proponente.



Comune dell'Aquila

La deliberazione viene approvata con il seguente esito, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti: n. 28;

- Voti favorevoli: n. 22 (Biondi, Bontempo, Castellani, Cococetta, D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Ferella, Frullo, Ianni, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Romano, Rotellini, Santangelo, Santella, Scimia Leonardo, Verini e Vittorini).
- Voti contrari: n. 3 (Albano, Palumbo, Pezzopane);
- Voti di astensione: n. 3 (Scimia Massimo, Serpetti, Tomassoni).

La trascrizione con il dettaglio degli interventi resi in Aula, insieme con l'emendamento, i pareri di legge e altri allegati, è unita al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI N. 9 E N. 36.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
28/01/2026

FIRMA
Tiziano Amorosi

Firmato da:
Amorosi Tiziano
Valido da: 21-03-2024 11:59:49 a: 21-03-2027 01:00:00

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI N. 9 E N. 36.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
28/01/2026

FIRMA
Claudio Cerasoli

FIRMA_RESPONSABILE



COMUNE DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2020, e successivamente modificato con deliberazioni n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45/2023, n. 190/2023, n. 186/2024 e n. 168/2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI		
Art.	Descrizione	Pag.
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	POTERE DEL COMUNE	3
3	VERSAMENTI MINIMI	3
4	RIMBORSI	4
5	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO	4
6	DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	4
7	INTERESSI E SANZIONI	5
8	RAVVEDIMENTO OPEROSO	5
9	REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA	8
10	DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 109I, LEGGE N. 145/2018	9
11	DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	9
CAPO II- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
12	ISTITUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
13	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	10
14	FATTISPECIE IMPONIBILI	10
15	FATTISPECIE NON IMPONIBILI	11
16	SOGGETTI ATTIVI	12
17	SOGGETTI PASSIVI	12
18	BASE IMPONIBILE. FABBRICATI	13
19	BASE IMPONIBILE. AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI	14
20	RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	21
21	ALIQUOTE. PARAMETRI DI LEGGE	21
22	ESENZIONI DALL'IMPOSTA	21
23	DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	22
24	RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	22
25	NORMA TRANSITORIA	23
26	VERSAMENTI. MODALITÀ E TERMINI	24
27	DICHIARAZIONE. MODALITÀ E TERMINI	24
CAPO III - TASSA SUI RIFIUTI - TARI		
28	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	26
29	SOGGETTO ATTIVO	27
30	SOGGETTI PASSIVI	27
31	BASE IMPONIBILE	27
32	DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	28
33	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	29
34	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	29
35	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	29
36	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	29
37	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	30
38	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	31
39	TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI	31
40	TRIBUTO PROVINCIALE	31
41	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	31
42	RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	32
43	RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE	33
44	RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA	34
45	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	35
46	AGEVOLAZIONI ANTISPRECO	38
47	VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI	38
48	DICHIARAZIONE TARI	39
49	UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009	40
50	RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSO O COMPENSAZIONE	40
51	RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	41
All. "A"	Nozione di rifiuto urbano e speciale del codice ambientale	42
All. "B"	Categorie di utenze non domestiche	43
All. "C"	Planimetria di perimetrazione del Centro Storico	44

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI



Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato in base alle previsioni di cui all'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i, disciplina l'applicazione, nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila, della nuova Imposta Municipale Propria - IMU, introdotta dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo. n. 23/2011 e s.m.i. e della Tassa sui Rifiuti - TARI, a sua volta introdotta dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'Imposta Municipale Propria - IMU è un'imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili. L'IMU è disciplinata al Capo II del presente Regolamento ha natura tributaria.
4. La Tassa sui Rifiuti - TARI è un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI disciplinata al Capo III del presente Regolamento ha natura tributaria.
5. Nel capo I del presente regolamento vengono disciplinati gli aspetti generali dei due tributi IMU e TARI, mentre nei capi II, III vengono regolamentati rispettivamente i singoli tributi.

Art. 2

POTERE DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla nuova Imposta Municipale Propria - IMU ed alla Tassa sui Rifiuti - TARI. Inoltre, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune può altresì nominare responsabili differenti per i due singoli tributi IMU e TARI.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 3

VERSAMENTI MINIMI

1. Non si procede ad alcun versamento, né si dà luogo a rimborso, qualora il tributo dovuto o il tributo vantato risulti di importo uguale ovvero inferiore alla somma complessiva pari ad € 12,00.
2. L'importo di € 12,00 si intende riferito alla somma complessiva a debito o a credito per ciascuno dei due tributi IMU e TARI per l'annualità di riferimento e non anche alle singole rate previste in acconto e a saldo.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto valore.

Art. 4
RIMBORSI

1. La richiesta di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la richiesta, ivi inclusi i modelli F24 attestanti i pagamenti,
2. Nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata per conto di un soggetto deceduto, la stessa andrà presentata da uno degli eredi, dando indicazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, degli altri eredi del de cuius. Alla domanda andranno allegati i codici IBAN di tutti i beneficiari, cui spetta, ciascuno per la propria quota ereditaria, il rimborso delle somme.
3. Nel caso in cui gli eredi intendano attribuire a un solo soggetto l'intero rimborso, alla domanda andrà allegata l'autorizzazione firmata dagli altri eredi a pagare le somme dovute a uno solo dei soggetti.

Art. 5
ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO

1. Le attività di riscossione ed accertamento della nuova Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI sono gestite direttamente dal Comune.
2. All'attività di accertamento dei due tributi Imposta Municipale Propria - IMU ed alla Tassa sui Rifiuti - TARI si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. I costi di elaborazione e di notifica relative agli avvisi di accertamento sono posti a carico dei debitori ai sensi e secondo quanto previsto dal comma 803 art. 1 legge 160/2019.
4. L'avviso di accertamento si conforma alle previsioni di cui all'art. 1, comma 792, lett. a), della Legge 160/2019 ed acquisisce efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con le quali si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24).

Art. 6
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. L'Ente creditore concede al debitore, il quale dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di versare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ovvero da ingiunzioni di pagamento, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) per importi fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) per importi da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) per importi da euro 500,01 ad euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) per importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) per importi da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) per importi oltre euro 20.000,01 da trentasette e settantadue rate mensili.In caso di importi superiori ad euro 6.000,01, è necessario produrre polizza fideiussoria a prima chiamata rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di Assicurazione o in alternativa può essere valutata l'accensione di ipoteca su cespiti immobiliare che risulti di valore adeguato a garanzia del credito vantato dall'Ente.
Inoltre, è prevista la possibilità per il proprietario di beni immobili (fabbricati o terreni), intenzionato a vendere i cespiti, di richiedere la compensazione tra il debito tributario ed extratributario maturato nei confronti dell'Ente, con il valore attuale dei cespiti risultante dalla stima effettuata dall'Ufficio tecnico del Comune.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si provvederà ad eseguire controlli a campione ai fini della verifica di quanto dichiarato dagli istanti, ferme restando le connesse conseguenze di legge.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

4. Il provvedimento di rateizzazione è adottato dal dirigente competente. La richiesta di rateizzazione deve esser presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della sopracitata situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Nel caso di accertamento d'ufficio, ai sensi della normativa vigente, con contestuale irrogazione della sanzione del 200% per omessa dichiarazione, è consentito il pagamento dell'importo dovuto, con sanzione ridotta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto. In alternativa, è possibile usufruire della rateizzazione dell'intero importo accertato, e dunque senza applicazione del beneficio della riduzione della sanzione irrogata.

Art. 7

INTERESSI E SANZIONI

1. Sulle minori somme versate, nonché su quelle da rimborsare, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, sono dovuti gli interessi di legge al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione del 30% sulle somme non versate.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, è prevista la irrogazione di una sanzione pari al 200% del tributo evaso, con un minimo edittale di € 50.
4. Nelle ipotesi di infedele dichiarazione, sia a titolo di Imposta Municipale Propria - IMU che di Tassa sui Rifiuti - TARI, si applica una sanzione pari al 100% del tributo evaso, parimenti con un minimo edittale di € 50.

Art. 8

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione e buona fede tra Ente impositore e contribuente.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa al fine di agevolare la riscossione dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI.
3. L'attività di controllo in capo all'Ente Locale deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ovvero nell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno.
5. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato sia all' Imposta Municipale Propria (IMU) che alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
6. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente Servizio Tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.
7. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione;
 - b) violazioni derivanti da omessi, parziali o tardivi versamenti.

8. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, di cui al punto a) del comma 7, la sanzione è ridotta:
 - a 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà (50%) o l'omissione (100%) della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
 - a 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà (50%) o l'omissione (100%) della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla data di scadenza del termine per il regolare adempimento;
 - a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà (50%) o l'omissione (100%) della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.
9. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, di cui al punto b) del comma 7, le sanzioni sono ridotte:
 - ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (ovvero dal 1° al 14° giorno) successivi alla data di scadenza del pagamento;
 - ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni (ovvero dal 15° al 30° giorno) successivi alla data di scadenza del versamento;
 - ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni (ovvero dal 31° al 90° giorno) successivi alla data dell'omissione o dell'errore;
 - ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno (ovvero dal 91° giorno) dalla data dell'omissione o dell'errore;
 - ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
10. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dei seguenti importi:
 - a) il tributo dovuto nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento;
 - b) la sanzione come sopra determinata;
 - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
11. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente;
12. In caso di omessa o infedele dichiarazione, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.
13. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
14. La sanzione è ridotta sempre che non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.
15. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Tabella esplicativa RAVVEDIMENTO OPEROSO



VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO			
SANZIONI applicabili per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024			
TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO	TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE RIDOTTA APPLICATA
SPRINT	Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
BREVE	Entro 30gg. dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
MEDIO	Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
LUNGO	Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
DA UN ANNO A DUE ANNI	Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
OLTRE DUE ANNI	Oltre due anni dal termine previsto per il versamento	1/6 del 30%	5%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO			
SANZIONI applicabili per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024			
TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO	TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE RIDOTTA APPLICATA
SPRINT	Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento	1/15 del 12,50%	0,0833% giornaliero
BREVE	Entro 30gg. dal termine previsto per il versamento	1/10 del 12,50%	1,2500%
MEDIO	Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento	1/9 del 12,50%	1,3889%
LUNGO	Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 25,00%	3,1250%
OLTRE UN ANNO	Oltre un anno dal termine previsto per il versamento	1/7 del 25,00%	3,5714%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE - OMESSA DICHIARAZIONE		
TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE RIDOTTA APPLICATA
Entro 90 gg. dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/10 del 100%	10,00%
Entro un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/6 del 100%	16,66%

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE - INFEDELE DICHIARAZIONE		
TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE RIDOTTA APPLICATA
Entro 90 gg. dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/10 del 50%	5,00%
Entro un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/8 del 50%	6,25%
Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione	1/6 del 50%	8,33%

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA - Legge 30 dicembre 2025 n. 199

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.
2. Con riferimento alle entrate tributarie comunali derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, da avvisi di accertamento esecutivi e/o procedure in corso di accertamento, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, riferiti al periodo di imposta dal 2009 al 2025, i debitori possono estinguere il debito versando le seguenti voci:
 - a) il tributo dovuto con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) le spese relative alla notifica degli avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento;
 - c) le spese relative alla riscossione coattiva, ed *alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute*, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo e Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 31 dicembre 2026.

L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati relativi al/ai tributo/i da definire, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nel periodo d'imposta dal 2009 al 2025;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al comma 4;
- il numero di rate mediante le quali si intende effettuare il pagamento;
- le eventuali pendenze di giudizi tributari aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'espreso impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite;

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione.

4. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell'Ente delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:

- in unica soluzione ovvero rata unica entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
- in forma rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 rate bimestrali;

Il piano di dilazione dovrà essere validato da parte dell'Ufficio sia in ordine al numero delle rate concesse sia in merito alle date di scadenza delle stesse.

È sempre possibile da parte del debitore poter pagare, in anticipo o a saldo, più rate al fine estinguere anticipatamente il debito residuo.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli avvisi di accertamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui al comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli oggetto di precedenti rateizzazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa diffida ad adempiere da parte dell'Ente, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente accertato o ingiunto e pertanto complessivamente dovuto.
7. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3, fino alla data di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, può disporre la sospensione delle nuove azioni cautelari/ esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative alle somme oggetto di definizione, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

Art. 10

DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018

1. Conformemente a quanto previsto dalla previsione normativa in oggetto, il presente regolamento dispone di destinare il 5% del maggior gettino accertato e riscosso a titolo di accertamenti IMU e TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e del personale preposti alla gestione delle entrate dell'Ente secondo gli specifici termini fissati dallo stesso art. 1, comma 1091, Legge 145/2018.
2. La previsione di cui al comma 1 è subordinata all'adozione degli atti volti all'incremento del fondo ex art. 67, comma 3, lettera C, del CCNL comparto Enti Locali 2016/2018 e comunque previo relativo recepimento nel contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021.

Art. 11

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento devono intendersi riferiti al testo delle norme vigente nel tempo.

CAPO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Art. 12

ISTITUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 1, commi da 738 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
 - dal Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 e s.m.i., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - dal Decreto Legislativo n. 504/1992 e s.m.i, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta - IMU costituiscono, altresì, norme di riferimento la Legge n. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, regionale e le relative norme di applicazione.

Art. 13

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta - IMU è il possesso di beni immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., (fabbricato, abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, area edificabile e terreno agricolo), siti nel territorio del Comune.
2. Non costituisce presupposto dell'IMU il possesso dell'abitazione principale così come disposta dalla sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale che testualmente recita *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*.

Art. 14

FATTISPECIE IMPONIBILI

1. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
 - a) per **FABBRICATO** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per **ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 o A/9** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le relative pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le stesse pertinenze devono essere asservite esclusivamente e durevolmente all'abitazione principale.
 - c) per **AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto-legge n. 223/2006, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 248/2006, in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

- d) per **TERRENO AGRICOLO** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 15

FATTISPECIE NON IMPONIBILI

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

- a) per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Ai fini dell'esenzione l'immobile deve essere classificato nel gruppo catastale A tranne le categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

- b) per **PERTINENZE** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, pertinenziali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Ai fini dell'esenzione le pertinenze devono essere asservite esclusivamente e durevolmente all'abitazione principale.

- c) per **ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE** si intendono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione e non concesso in comodato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato. In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione della dichiarazione IMU, da rendersi su modulistica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il riconoscimento dell'esenzione sull'abitazione principale deve riflettere una situazione reale attestata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale del possessore sull'immobile, quest'ultima comprovata dai consumi delle utenze luce, acqua e gas e da ulteriori elementi quali l'assenza di contratti locazione sull'immobile, informazioni queste per le quali il Comune ha la potestà di controllo e verifica tramite l'interrogazione di altre fonti documentali.

Art. 16

SOGGETTI ATTIVI

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta - IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
6. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 17

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
 - a) il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 18**BASE IMPONIBILE. FABBRICATI**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i **fabbricati iscritti nel catasto fabbricati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Nel caso di **fabbricati non iscritti al catasto fabbricati**, ovvero che siano iscritti allo stesso catasto senza attribuzione di rendita o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare del diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dello stesso, in attesa dell'iscrizione al catasto fabbricati, ed a versare la relativa imposta.
5. Nel caso di immobili in corso di costruzione, laddove allo stesso non sia stata attribuita una rendita presunta, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. In caso di completamento parziale di unità immobiliari, di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta- IMU quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. Ai fini impositivi, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicata alla superficie complessiva del lotto.
7. Il criterio di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.
8. La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
9. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
11. I fabbricati strumentali all'attività agricola, classificati nella categoria catastale "D/10" o con specifica "annotazione", rilevabile nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012 sono considerati imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta.
12. I fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, finché permanga tale destinazione, a condizione che non siano in ogni caso locati e che inoltre siano contabilizzati nel bilancio dell'impresa come "Rimanenze". La temporanea distrazione del fabbricato dalla destinazione alla vendita comporta, per lo stesso, la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa IMU vigente. La concessione in comodato d'uso del fabbricato costruito e destinato, dall'impresa costruttrice, alla vendita comporta, per lo stesso, la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa IMU vigente. Inoltre, i fabbricati oggetto degli interventi di recupero, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001, rientrano nella fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
13. Il valore imponibile dell'immobile ed i valori dell'area fabbricabile, così come determinati ai commi precedenti, andranno obbligatoriamente dichiarati mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica predisposta dal MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
14. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso. In caso di difformità il Comune provvede a segnalare, allo Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, oltre ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni.

Art. 19

BASE IMPONIBILE. AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Per **le aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, riportati in calce al presente articolo con la tabella sub lettera A), sono soggetti a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di imposizione. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata, anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, si procede all'accertamento del maggior valore imponibile qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito, ai fini fiscali per lo stesso anno d'imposta e/o per quelli precedenti, il valore dell'area in misura superiore del 20% rispetto a quello determinato dall'Ente ai sensi del periodo precedente.

4. La base imponibile delle aree a vicolo decaduto, rinormate a seguito di apposite deliberazioni adottate dai Commissari ad acta o di quelle adottate dal Consiglio Comunale, è determinata in virtù dei parametri previsti nella "Tabella A" che segue, proporzionalmente all'indice di utilizzazione (Uf/Ut) attribuito con gli atti del commissario ad acta o del Consiglio Comunale.
5. Al contribuente, che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello risultante dall'applicazione dei valori come sopra determinati, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata.
6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria a seguito di demolizione di fabbricati ed a interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.
7. L'area gravata da uso civico ricadente nel vigente P.R.G., per la quale persiste lo stato di occupazione abusiva, non è soggetta ad imposizione.
8. La superficie dell'area gravata da servitù pubblica, a favore di gestori di servizi pubblici nonché quella di rispetto prevista dalla legge, qualora non concorra alla costituzione dell'indice edificatorio, è scomputata dalla superficie totale. Al riguardo il contribuente dovrà presentare apposita perizia tecnica di parte, redatta da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale.
9. Non sono soggette al pagamento dell'imposta le "aree fabbricabili" ricadenti in zone a rischio idrogeologico ex D.L. n. 180/1998, convertito con Legge n. 267/1998 e classificate come zona di tipo 3 e 4.
10. L'abbattimento della base imponibile nella misura del 75%, riguardante le particelle di superficie inferiore al lotto minimo o con caratteristiche geometriche tali da non consentirne la edificabilità, non si applica in presenza di contiguità delle stesse, di proprietà del medesimo soggetto passivo ovvero di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Tale beneficio, inoltre, non si applica nel caso in cui sulle stesse particelle siano stati rilasciati i titoli abilitativi dell'attività edilizia.
11. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
12. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
 - fabbricati in corso di costruzione;
 - fabbricati in corso di definizione;
 - unità collabenti
 sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici ai sensi del precedente periodo.
13. Nel caso di effettiva utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è comunque soggetto ai fini dell'imposta alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
14. I valori dell'area fabbricabile, così come determinati ai commi precedenti, andranno obbligatoriamente dichiarati mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica predisposta dal MEF, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

15. I valori riportati in calce al presente articolo possono essere modificati a seguito di presentazione di specifica perizia tecnica di parte, giurata da un tecnico abilitato, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione allegandola al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto ministeriale.
16. Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Tabella "A"

VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA - IMU

ZONA	Art. N.T.A.	INTERVENTO DIRETTO			INTERVENTO PREVENTIVO			NOTE
		V.R. €/mq	Lotto minimo	Uf (mq/mq)	V.R. €/mq	Lotto minimo	UT (mq/mq)	
Attrezzature Tecnologiche TG	32				32,00	1.000	0,40	
Attrezzature Tecniche TN	33				48,00	15.000	0,30	
Attrezzature Socio-Sanitarie S	34				53,00	10.000	0,30	
Attrezzature Culturali CL	35				32,00	10.000	0,40	
Istruzione Secondaria I	36				32,00	10.000	0,35	
Attrezzature Universitarie U	37				32,00	50.000	0,10	
Attrezzature Commerciali CM	38				85,00	4.000	0,40	
Attrezzature Direzionali D	39				69,00	10.000	0,60	
Attrezzature Ricreative R	40				48,00	30.000	0,17	
Attrezzature Ricettive A	41				48,00	10.000	0,30	
Attrezzature Militari M	42				32,00			
Completamento del capoluogo	47	182,00	600	0,65				
Completamento delle frazioni	48	107,00	400	0,35				
Espansione del capoluogo	49				139,00	comparto	0,40	
Espansione tipo 1 delle frazioni	50				64,00	comparto	0,20	
Espansione tipo 2 delle frazioni	51	91,00	400	0,30				
Industriale di completamento (Bazzano - microzona 17)	68	27,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Pile - microzona 16)	68	43,00	2.000	0,35				
Industriale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	68	16,00	2.000	0,35				
Industriale di espansione (Bazzano - microzona 17)	69				13,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Pile - microzona 16)	69				18,00	PRT NSI	PRT NSI	
Industriale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	69				11,00	PRT NSI	PRT NSI	
Artigianale di completamento (Bazzano - microzona 17)	71	32,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Pile - microzona 16)	71	41,00	600	0,40				
Artigianale di completamento (Sassa ed altre - microzona 18)	71	27,00	600	0,40				
Artigianale di espansione (Bazzano - microzona 17)	72				13,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Pile - microzona 16)	72				18,00	comparto	0,40	
Artigianale di espansione (Sassa ed altre - microzona 18)	72				11,00	comparto	0,40	
Sviluppo turistico integrato del Gran Sasso	73				56,00	piano d'area	Valore riferito alle sole attività turistiche	
Piano Integrato Intervento Acquasanta-Collemaggio	Art.7 P.I.				128,00	piano d'area		
Piano Riqualificazione Urbana Loc. Pratelle - Romani	Art. 14 P.I.				128,00	piano d'area		
Aree integrate attrezzature turistiche (P.T.S. Colle Macchione)	Art. 5 P.T.S.	21,00	10.000	0,10				
Attuazione del PRG nelle zone riservate al PEEP	85				59,00	P.P.A		

DESCRIZIONE DELLE MICROZONE E COEFFICIENTI RIDUTTIVI**Microzona n° 1**

Centro storico (mura cittadine), aree comprese nel perimetro circoscritto dalle seguenti strade: Via Strinella - Via Strinella Alta - V.le Croce Rossa - Via Vicentini - V.le XXV Aprile - Via Tancredi da Pentima (fino a Madonna del Ponte) - Via XX Settembre (aree limitrofe); comprese altresì le aree limitrofe o adiacenti a: Viale Collemaggio - Via Caldora - Viale Crispi (fino a Porta Napoli).

1° Coefficiente 1,10

2° Coefficiente 1,00

Microzona n° 2

Prima periferia urbana: al di fuori della microzona 1 e non ricompresa nelle altre microzone diversamente specificate. Comprende: Collefiorito (fino Via della Polveriera) - Torretta - Acquasanta - Colle Sapone - Colle Capo Croce - Torrione - S.Francesco - Valle Pretara - Colle Pretara - C.da Sansone - C.da Manetta - Loc. Cianfarano - S.Sisto - Zona S.Giuliano - S.Barbara (fino Via U.Piccinini) - Santanza - C.da Romani (fino Via Salaria Antica Est) - Via Acquasanta - Viale Bandiera - Circuito di Collemaggio - Via della Stazione - Viale Corrado IV - Via Di Vincenzo - Loc. S.Antonio (fino casello A24) - Pettino - Coppito

1° Coefficiente 1,00

2° Coefficiente 1,00

Microzona n° 3

Periferia: Cansatessa, Pile (zona non produttiva), località ricomprese tra la prima periferia urbana (microzona 2) e Via Mausonia, S.Elia, Gignano.

1° Coefficiente 0,95

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 4

Periferia: Sassa, Sassa Scalo, Palombaia, Genzano, Pagliare, Pianola, S.Giacomo.

1° Coefficiente 0,85

2° Coefficiente 0,95

Microzona n° 5

Periferia: Roio Poggio - Civita di Bagno.

1° Coefficiente 0,75

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 6

Periferia: Monticchio, Onna, S. Gregorio.

1° Coefficiente 0,70

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 7

Periferia: S.Vittorino, Preturo.

1° Coefficiente 0,75

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 8

Periferia: Colle di Roio, Santa Rufina, Roio Piano.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 9

Periferia: Bagno Piccolo, Bagno Grande, S. Benedetto, S. Angelo, Vallesindola, Ripa.

1° Coefficiente 0,60

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 10

Periferia: Assergi - Camarda - Aragno - Collebrincioni - Filetto - Pescomaggiore - Santi, Menzano, Casaline di Preturo - Arischia.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 11

Periferia: Brecciassecca e Colle di Sassa.

1° Coefficiente 0,50

2° Coefficiente 1,00

Microzona n° 12

Periferia: Poggio S. Maria, Collemare, S. Martino, Collefracido, Foce di Sassa.

1° Coefficiente 0,45

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 13

Periferia: S. Marco, Colle, Pozza e Cese di Preturo.

1° Coefficiente 0,65

2° Coefficiente 0,90

Microzona n° 14

Soppressa

Microzona n° 15

Periferia: Zone montane non diversamente specificate.

1° Coefficiente 0,37

2° Coefficiente 0,66

Microzona n° 16

Zona produttiva Pile.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n° 17

Zona produttiva Bazzano.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n° 18

Zona produttiva Sassa ed altre.

1° Coefficiente 1,00 (vedi tabella A)

Microzona n° 19

Periferia: Paganica - Tempera - Bazzano.

1° Coefficiente 0,80

2° Coefficiente 0,90

Tabella esplicativa METODO DI CALCOLO

Legenda:

VV = Valore venale in €/mq

C1 = 1° coefficiente (microzona - Tabella B);

C2 = 2° coefficiente (microzona - Tabella B);

VR = Valore di riferimento (Tabella A)

1. Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone residenziali

(Art. 47, 48, 49, 50 e 51 nonché Art. 7 P.I., Art. 14 P.U. ed Art. 5 P.T.S. delle N.T.A. al PRG vigente):

$$VV = C1 \times VR$$

2. Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti in zone non residenziali e zone PEEP

(Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 e 85 delle N.T.A. al PRG vigente)

$$VV = C1 \times C2 \times VR$$

3. Formula per il calcolo del valore venale di aree ricadenti nelle microzone 16 e 17 nonché di aree produttive non ricomprese nelle stesse:

(zone produttive artt. 68, 69, 71 e 72 delle N.T.A. al PRG vigente):

$$VV = VR$$

NOTA: la tabella "A" riporta altresì l'entità del lotto minimo d'intervento per ogni specifica destinazione urbanistica (Articoli delle Norme Tecniche Attuative al Piano Regolatore vigente)

Riduzione del Valore Venale del 75%

- lotto minimo (tranne i casi disciplinati all'art. 19, comma 10, del presente Regolamento);
- caratteristiche geometriche dell'area che non consentono realmente la possibilità di edificare in base ai parametri indicati nell'articolo delle norme tecniche di attuazione;
- aree soggette a vincolo archeologico.

Riduzione del Valore Venale del 50%

- aree ricadenti in fondi interclusi.

Riduzione del Valore Venale del 30%

- area gravata da servitù di elettrodotto, limitatamente alla fascia di rispetto stabilita dalla legislazione vigente in materia;
- zone PEEP dove non è ancora stato adottato il piano urbanistico preventivo.

Le riduzioni suddette non sono tra loro cumulabili.

N.B. Il valore venale dell'area fabbricabile, con applicata una delle riduzioni sopra descritte, dovrà essere obbligatoriamente dichiarato dal contribuente mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione.

Art. 20

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini dell'applicazione della riduzione in questione il soggetto passivo deve presentare **apposita dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della condizione di inagibilità o inabitabilità** allegando alla stessa specifica perizia, rilasciata da un professionista tecnico abilitato. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di conclusione dello stato di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile.
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Le riduzioni di cui a presente articolo, andranno obbligatoriamente dichiarate mediante presentazione della dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Art. 21

ALIQUOTE. PARAMETRI DI LEGGE

1. Le aliquote stabilite dall'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge n. 160/2019, per ciascuna fattispecie ed i relativi margini di manovrabilità da parte dei Comuni sono i seguenti:

Fattispecie imponibile	Norma di riferimento	Aliquota di base	aliquota minima	aliquota massima
Abitazione principale categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e per le relative pertinenze	Comma 740	ESENTE		
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	Comma 748	0,5%	0%	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comma 750	0,1%	0%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita	Comma 751	0,1%	0%	0,25%
Terreni agricoli	Comma 752	0,76%	0%	1,06%
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D	Comma 753	0,86%	0,76%	1,06%
Immobili diversi da quelli sopra descritti	Comma 759	0,86%	0%	1,06%

Art. 22

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993.
2. Sono, inoltre, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ex art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge n. 810/1929;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Art. 23

DETRAZIONE DALL'IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 24

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili concessi in locazione, è ridotta al 75 per cento.
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nella stessa dichiarazione il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

1. Alle unità immobiliari di categoria catastale C/2 - C/6 - C/7 rimaste agibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che conservino lo stato di pertinenza dell'abitazione principale, quest'ultima dichiarata inagibile post sisma, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta.
2. L'unità immobiliare classificata post-sisma inagibile (lettera "E"), non avente i requisiti per la concessione del contributo statale e ubicata all'interno di fabbricati condominiali tornati agibili a seguito dell'esecuzione dei lavori di riparazione e adeguamento sismico, ha diritto al pagamento del tributo con abbattimento della base imponibile del 50% come disciplinata dal precedente art. 12, per un periodo massimo di 2 anni dalla data di fine lavori delle parti comuni dello stabile.
3. L'unità immobiliare classificata post-sisma agibile (lettera "A"), ubicata all'interno di aggregati edilizi oggetto di contributo per la ricostruzione, è soggetta al pagamento del tributo sull'intera base imponibile. Relativamente al periodo inizio lavori - fine lavori dell'aggregato, la base imponibile è ridotta al 50%.
4. Sono inoltre esenti gli immobili resi inagibili dal sisma del 6 aprile 2009: in tal senso, si applica il comma 5-octies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, che, nell'inserire il comma 1-bis all'articolo 6 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77/2009 smi, ha previsto che "I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi".
5. In deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti, lo stato di abitazione principale e di pertinenza è riconosciuto a beneficio del soggetto passivo d'imposta la cui abitazione principale risulti essere inagibile (lettera "E") a seguito del sisma e che ha trasferito la dimora, unitamente a quella del proprio nucleo familiare, in altro alloggio di proprietà sito nel territorio del Comune dell'Aquila, conservando di fatto l'originaria residenza anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile risulti in capo ad uno dei componenti del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo. Il riconoscimento di tale stato è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione) previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, specifica dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale appositamente predisposto. È fatto comunque obbligo al contribuente di dichiarare, con le medesime modalità e termini la data di ripristino dell'agibilità dell'alloggio di residenza. A tal proposito si dà atto che lo stato di abitazione principale ai fini IMU viene meno dalla data di fine lavori dell'immobile già adibito ad abitazione principale alla data del sisma.
6. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU da rendersi, su modulistica approvata con decreto ministeriale, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nella stessa dichiarazione il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 26**VERSAMENTI. MODALITÀ E TERMINI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
2. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
5. Il versamento della prima rata in acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019.
6. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24).
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
8. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;
 - d) sia resa comunicazione all'ente impositore, da inoltrare al competente Settore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposizione.

Art. 27**DICHIARAZIONE. MODALITÀ E TERMINI**

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non Commerciali, ossia i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del Tributo per i Servizi Indivisibili, in quanto compatibili.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
5. Gli Enti non Commerciali, ossia i soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2014.

CAPO III

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Art. 28

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, di seguito denominata TARI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si applicano le definizioni che seguono:
 - a) **locali**: strutture stabilmente infisse o semplicemente posata sul suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**: superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **utenze non domestiche**: restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali ed attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico, Legge 147/2013 smi).
4. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso e comunque vi sia una presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. A tal fine si considerano predisposte all'uso:
 - a) per le utenze domestiche, le unità immobiliari adibite a civile abitazione, se dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo familiare residente.
 - b) per le utenze non domestiche i locali principali e di servizio e le aree scoperte operative dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risultino essere stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La condizione di non predisposizione all'uso deve comunque essere comprovata dal contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all'uso, presentando il modello dichiarativo TARI predisposto dal Comune di cui al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette comprovanti il non utilizzo dei locali). La validità di tale dichiarazione cessa automaticamente al 31 dicembre dell'anno di tassazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale dichiarazione sarà oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale autorizzato.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero dal pagamento.
6. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Art. 29**SOGGETTO ATTIVO**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune dell'Aquila nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 30**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o uno dei componenti del nucleo familiare che ha sottoscritto la dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48;
 - b) per le utenze domestiche, non utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, e più precisamente quelle tenute a disposizione sia da soggetti residenti nel Comune dell'Aquila oppure da soggetti non residenti nello stesso Comune, il soggetto passivo, o in solido i soggetti passivi, ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
 - c) per le utenze domestiche, non utilizzate come abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ossia quelle utilizzate da soggetti non residenti, con contratti di locazione o di comodato gratuito, regolarmente registrati all'agenzia delle Entrate, che abbiano durata superiore ai 24 mesi, il locatario o il comodatario, o in solido i locatari o comodatari;
 - d) per le utenze domestiche, relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, utilizzate dai soggetti assegnatari con contratti di locazione o di comodato gratuito, il soggetto assegnatario dell'alloggio come risultante dalla Banca Dati dell'Emergenza.
 - e) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 31**BASE IMPONIBILE**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella complessiva calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati di cui al precedente articolo 28.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
4. Per l'applicazione della TARI, relativamente all'attività di accertamento, il Comune, relativamente alle unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione delle parti con altezza uguale o inferiore a metri 1,50.
6. Per i distributori di carburante le superfici tassabili sono individuate nei locali, nonché dall'area di proiezione sul suolo della pensilina ovvero, in mancanza, di una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
7. Per le occupazioni temporanee legate alla installazione di ponteggi per lavori edili, risultano soggette al pagamento della TARI le relative aree pertinenziali, coperte e scoperte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, container ad uso ufficio, foresteria, deposito materiali, spazi di manovra e di parcheggio, etc., ove specificamente indicati, fermo restando che, in assenza di detta indicazione, si provvederà alla tassazione dell'intera area.

Art. 32

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.
3. La TARI è corrisposta sulla base di una tariffa riferita all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa è determinata sulla scorta del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 33**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica.
3. Il complesso dei costi, da coprire attraverso la tariffa, è ripartito tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri fissati da disposizioni razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd previsti dalle tabelle 4a e 4b, di cui all'Allegato 1, del D.P.R. n.158/1999.

Art. 34**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste la detenzione o il possesso delle aree e dei locali tassabili.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso ovvero la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui gli stessi si sono protratti.
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto soltanto se lo stesso sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 35**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai fini del computo della quota variabile, la individuazione della consistenza numerica del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali alla data di elaborazione della lista di carico relativa al tributo, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente, come risultante a seguito di sentenza di separazione ovvero all'esito di assegnazioni, da parte della competente Struttura comunale, di alloggi di cui al Progetto CASE ed ai MAP.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono quelli determinati nella relativa delibera di Consiglio Comunale.

Art. 36**OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori domestici che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare di norma anche i membri domiciliati altrove. La persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata solo nei seguenti casi:

- degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi e istituti penitenziari;
- studenti che frequentano corsi universitari e/o corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado universitari anche impegnati in attività di studio e/o formazione all'estero, che dimostrino di dimorare in altro Comune.

Alla richiesta di agevolazione andrà allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione ai corsi universitari e/o corsi di istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnologici Superiori (ITS) e scuole secondarie di secondo grado universitari;
 - copia del contratto di locazione ovvero altra documentazione/dichiarazione utile, valutata dal competente Servizio, comprovante la dimora in altro Comune.
3. Per le unità immobiliari condotte o utilizzate da soggetti non residenti nel comune, per quelle di proprietà di cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, ed infine per quelle a disposizione, di proprietà sia di persone fisiche che giuridiche, si assume come numero di occupanti quello di due unità.
 4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia concessa in locazione, con contratto/i regolarmente registrato/i all'agenzia delle Entrate, per una durata inferiore a 24 mesi, sussiste l'obbligo, in capo al locatore, di presentare la dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48 con allegato il contratto o i vari stipulati a studenti/lavoratori al fine di poter stabilire il numero di occupanti che non potrà comunque essere inferiore a due.
 5. Le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (depositi, cantine, sottotetti, garage, box, autorimesse, tettoie), censite catastalmente con subalterno autonomo rispetto alle unità abitative di categoria catastale A (tranne A/10), qualora pertinenti ai fini dei tributi locali, così come indicate agli art. 14, comma 1, lettera b) ed all'art. 15, comma 2, del presente Regolamento sono considerate utenze domestiche. Diversamente le unità immobiliari della medesima categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non pertinenti, sono considerate utenze non domestiche ed alle stesse va applicata la tariffa "3. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta" di cui all'allegato B al presente Regolamento.
 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Assistenziali (RA), in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in presidi sanitari, e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in due unità.
 7. Per gli immobili ad uso abitativo occupati da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione TARI, disciplinata al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi.

Art. 37

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, dell'Allegato 1, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, dell'Allegato 1, del medesimo DPR 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 38**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99 e riportate nell'allegato B) al presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal citato allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale ovvero ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I Bed and Breakfast e gli affittacamere sono ricompresi nella categoria Alberghi senza ristorante.
8. Le società di trasporto pubblico, anche di natura privatistica, sono ricompresi nella categoria 11, dell'allegato B).
9. Gli agriturismi sono ricompresi nella categoria Alberghi con ristorante.

Art. 39**TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI**

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
2. L'occupazione o la detenzione sono temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento relative al tributo TARI annuale.

Art. 40**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 smi.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 41**ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici degli impianti sportivi, riservate di norma ai soli praticanti, che risultino ubicate in aree scoperte, fermo restando l'imponibilità delle superfici di tutti i locali coperti anche destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, ai sensi di legge, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, nonché le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio ed al lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione TARI, disciplinata al successivo articolo 48, accompagnata da documentazione probatoria, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, lo stesso tributo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

Art. 42

RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1.000 e 2.000 metri dal punto di conferimento più vicino, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica ed al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 2.000 metri.
2. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, ubicate nel centro storico cittadino, così come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) al presente regolamento, interessate dai lavori di cantierizzazione per i sottoservizi, si applica, per il solo periodo della realizzazione dei lavori, una riduzione del 30%.
3. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo devono essere presentate, a pena di decadenza, nella apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo TARI.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui ai successivi art. 43 e art. 44 fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
5. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione.
6. Per gli anni di tassazione 2025, 2026 e 2027, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alle utenze non domestiche interessate dai lavori di riqualificazione del centro storico della città e dei centri storici delle frazioni, purché di durata non inferiore a 30 giorni e, comunque, per la sola durata dei cantieri, potrà essere concessa una riduzione pari al 50% della TARI per il periodo di svolgimento dei lavori. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati dovranno formulare apposita istanza al Servizio Tributi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato:
 - alla verifica del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tributaria ed extratributaria dell'utenza;
 - al parere del dirigente competente, titolare degli interventi di che trattasi, che attesti l'ubicazione dell'utenza nelle aree interessate dai lavori di riqualificazione, la limitazione degli spazi necessari e la durata degli stessi.

L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con le riduzioni di cui agli articoli 42 e 45 del vigente regolamento.

Art. 43

RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

1. Esclusivamente alle utenze domestiche, si applica una riduzione per la raccolta differenziata sull'importo complessivo del tributo dovuto in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 30%.
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, secondo le misure di seguito indicate, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, con un unico occupante, per i soggetti residenti, così come emergenti dalle risultanze anagrafiche del Comune dell'Aquila si applica riduzione del 10%. La riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel medesimo Comune;
 - b) una ed unica unità immobiliare, di categoria catastale A (tranne A/10) adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In detta ipotesi alla TARI è applicata, per ciascun anno, la riduzione nella misura di due terzi;
 - c) alle sole abitazioni di categoria catastale A (tranne A/1, A/8, A/9 e A/10), escluse quelle insistenti in fabbricati oggetto di ripristino dell'agibilità sismica per lavori di demolizione e ricostruzione per le quali sia stata riattivata l'utenza idrica condominiale ovvero la fornitura di riscaldamento condominiale, prive di mobili e suppellettili, contestualmente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, inoltre prive di residenza anagrafica e pertanto non utilizzate come abitazione principale ed infine non oggetto di contratti di locazione regolarmente registrati né concesse in comodato, si applica una riduzione pari al 90% della TARI dovuta, calcolata su base annua. In questo caso valgono le condizioni disciplinate all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento. Il minor gettito, connesso al riconoscimento della riduzione descritta, trova copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di Bilancio.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, a pena di decadenza, nei termini di presentazione della dichiarazione TARI di cui al successivo articolo 48.
4. I minor gettiti derivanti dal riconoscimento delle riduzioni descritte ai commi 1 e 2 trovano copertura nei limiti degli appositi stanziamenti di cui al Bilancio di Previsione.
5. Alle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico conformemente alle relative Linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 690 del 26 novembre 2009 si applica, con riferimento alla sola abitazione di residenza del soggetto passivo ovvero di domicilio temporaneo post sisma e relative pertinenze, una riduzione del 20% sull'importo complessivo del tributo dovuto, a condizione che la compostiera sia ubicata sul terreno di pertinenza dell'abitazione principale ai fini IMU. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico, a condizione che sia stata presentata al Comune la relativa istanza di riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi. L'istanza di riduzione va presentata annualmente, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo.

Anche per il tramite del soggetto gestore, il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il contribuente perde il diritto all'intero beneficio annuale, con contestuale applicazione di sanzioni ed interessi previsti per le ipotesi di infedele dichiarazione.

6. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10) ed alle pertinenze, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, acquistate da giovani coppie come prima casa si applica una riduzione del 10% a condizione che:
 - a) entrambi i coniugi non abbiano superato i 35 anni di età;
 - b) la giovane coppia abbia contratto matrimonio o sia iscritta al Registro delle Unioni Civili;
 - c) l'unità immobiliare deve essere utilizzata come abitazione principale ai fini dell'IMU.
 Tale agevolazione decorrerà dalla data in cui coesisteranno tutti e tre i requisiti sopra descritti.
7. Alle abitazioni di categoria catastale A (tranne A/10), oggetto di ripristino dell'agibilità sismica per lavori di demolizione e ricostruzione, per le quali sia stata riattivata esclusivamente l'utenza idrica condominiale ovvero la fornitura di riscaldamento condominiale, prive di mobili e suppellettili nonché di altri contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (elettricità, gas, telefonia) si applica una riduzione pari al 20% della TARI dovuta. In questo caso valgono le condizioni disciplinate all'art. 28 comma 4 del presente Regolamento.
8. Le istanze di riduzione descritte nel presente articolo, individuate dal comma 5 al comma 7, vanno presentate annualmente e tassativamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo, mediante sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi nonché corredata di completa e idonea documentazione attestante i requisiti richiesti.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili, con le riduzioni di cui agli art. 42 e art. 44 fermo restando che, in presenza di più richieste e sussistendone le condizioni, verrà riconosciuta l'agevolazione maggiormente favorevole al contribuente.
10. Il minor gettito connesso al riconoscimento delle riduzioni descritte nel presente articolo dal comma 5 al comma 7, trovano copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di cui al Bilancio di Previsione, considerando le relative istanze in ordine cronologico di presentazione.
11. Alle utenze domestiche con più di quattro componenti ed attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 si applica una riduzione pari al 30% della TARI.
12. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente un soggetto diversamente abile, con grado di invalidità superiore al 75 %, ovvero, in caso di minori, in possesso di certificazione dello stato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture, ed attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00, si applica una riduzione pari al 30% della TARI.
13. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 11, il contribuente deve allegare l'attestazione ISEE del nucleo familiare valida alla data di presentazione dell'istanza. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 12, il contribuente deve allegare l'attestazione ISEE del nucleo familiare valida alla data di presentazione dell'istanza e dichiarazione del possesso dell'invalidità civile, ovvero, in caso di minori, la dichiarazione del possesso di certificazione dello stato di invalidità rilasciata dalle competenti strutture.

Art. 44

RIDUZIONI PER CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai Centri di Raccolta hanno diritto ad una riduzione tariffaria determinata sulla base dei rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. La riduzione è determinata in relazione alla tipologia e alla quantità di rifiuti conferiti presso i Centri secondo le seguenti modalità.
3. L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale e, al termine del conferimento, riceve una ricevuta indicante il codice dell'utente, la data del conferimento, il tipo di rifiuto che conferisce contraddistinto con codice CER, e la quantità di ciascuna tipologia di rifiuto conferito.

4. In via sperimentale dall'anno 2019, questa misura è attivata per le tipologie di rifiuto la cui produzione ed intercettazione costituisce particolare criticità per il territorio, riconoscendo all'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta, una riduzione come di seguito elencato:

Ingombranti di grandi dimensioni (mobili, poltrone, materassi, tavoli, sedie, letti,)	20 03 07	1,5 €/pezzo
RAEE (tv, monitor,...)	20 01 35	2 €/pezzo
RAEE (refrigerazione,...)	20 01 23	3 €/pezzo
RAEE (fluorescenti e contenenti mercurio)	20 01 21	2 €/pezzo
RAEE (non pericolosi)	20 01 36	0,3 €/Kg
Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione eseguite direttamente dal conduttore dell'abitazione	17 09 04	0,2 €/kg

5. Per usufruire delle riduzioni descritte nei commi precedenti i contribuenti interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi corredata di completa e idonea documentazione (copia delle ricevute di conferimento).
6. Lo sconto viene riconosciuto nell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. In ogni caso, per ciascuna utenza che ne fa istanza, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% dell'ammontare complessivo della tariffa dovuto.

Art. 45

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto degli spazi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, o sostanze escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 185, del D.Lgs. n.152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e ciò a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nello specifico, non sono soggette a tariffa:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune ed al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D. L. n. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati gli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER e l'impegno alla gestione al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a due anni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo prevista dal presente regolamento con decorrenza dall'anno successivo.

L'utente non domestico che ha optato per l'uscita dal servizio pubblico può comunque richiedere di tornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto del suo rientro sulla stessa, in termini di modalità, di tempi e di costi.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

4. Le utenze non domestiche che non presentino la comunicazione di scelta del servizio pubblico o meno entro il termine del 30 giugno, si intende che abbiano optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. In tal caso è applicata una riduzione della sola quota variabile calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo dei rifiuti in questione effettivamente avviati a recupero nell'anno solare e quello complessivo dei rifiuti prodotti dall'utenza in esame nel corso del medesimo anno. Detto quantitativo complessivo è determinato moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo per il coefficiente (KD) di produzione annuo relativo alla categoria di appartenenza dell'utenza, come fissato in sede di deliberazione annuale delle tariffe TARI. L'ammontare massimo della riduzione della quota variabile non potrà comunque essere superiore al 10% della quota stessa.

A tal fine, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di riduzione, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza della riduzione richiesta, specifica istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione di seguito indicata:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale i rifiuti sono stati conferiti;
- b) copia del relativo registro di carico e scarico;
- c) documentazione probante la tipologia e la quantità del rifiuto assimilato ed avviato al recupero (RENTRI, Contratti, Formulare ed altra documentazione di legge).

La riduzione viene applicata a conguaglio soltanto all'esito della dimostrazione, da parte del contribuente, dell'avvenuto recupero e comporta il rimborso della tassa.

5. Relativamente alle attività indicate nella tabella sotto riportata, nel caso in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, relativamente all'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, per la particolare attività esercitata, la superficie complessiva dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito indicate viene ridotta forfetariamente con le percentuali di abbattimento indicate nell'elenco che segue:

ATTIVITÀ SPECIFICHE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	30%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, moto-rettifiche, officine meccaniche	40%
ambulatori medici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi mediche	15%
stamperie, vetrerie	20%
lavaggi autoveicoli	10%

Per usufruire dell'agevolazione prevista dal comma precedente gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER;
- b) comunicare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della tassa i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso soggetti all'uopo abilitati.
6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, agli insediamenti posseduti ovvero gestiti da associazioni sportive dilettantistiche, costituite per svolgere attività sportive senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 20% del pagamento della TARI.
7. L'agevolazione di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione di apposita istanza, da presentarsi, entro il 30 aprile dell'anno per cui si richiede la riduzione del tributo TARI. All'istanza andrà obbligatoriamente allegata tutta la documentazione attestante i requisiti necessari al fine della concessione della riduzione. Il minor gettito connesso al riconoscimento della riduzione descritta al comma precedente trova copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di Bilancio.
8. Per gli anni di tassazione 2025, 2026 e 2027, fatte salve le eventuali ed ulteriori nuove disposizioni, alle utenze non domestiche ubicate nelle seguenti frazioni:

Elenco Frazioni							
1	ARAGNO	14	COLLE DI PRETURO	27	MONTICCHIO	40	SAN GREGORIO
2	ARISCHIA	15	COLLE DI ROIO	28	ONNA	41	SAN VITTORINO
3	ASSERGI	16	COLLE DI SASSA	29	PAGANICA	42	SANT'ANGELO DI BAGNO
4	BAGNO	17	COLLEBRINCIONI	30	PAGLIARE DI SASSA	43	SANT'ELIA
5	BAGNO GRANDE	18	COLLEFRACIDO	31	PALOMBAIA DI SASSA	44	SAN BENEDETTO DI BAGNO
6	BAGNO PICCOLO	19	COLLEMARE - SAN MARTINO	32	PESCOMAGGIORE	45	SAN GIACOMO
7	BAZZANO	20	COPPITO	33	PIANOLA	46	SAN MARCO DI PRETURO
8	BRECCIASECCA	21	FILETTO	34	POGGIO SANTA MARIA	47	SANTA RUFINA
9	CAMARDA	22	FOCE DI SASSA	35	POZZA DI PRETURO	48	SASSA
10	CANSATESSA	23	FONTE CERRETO	36	PRETURO	49	TEMPERA
11	CASALINE DI PRETURO	24	GENZANO	37	RIPA DI BAGNO	50	VALLESINDOLA
12	CESE DI PRETURO	25	GIGNANO	38	ROIO PIANO		
13	CIVITA DI BAGNO	26	MENZANO	39	ROIO POGGIO		

ricadenti in una delle seguenti categorie:

Elenco categorie utenze non domestiche	
1	ALBERGHI CON RISTORANTE
2	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
3	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
4	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
5	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
6	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
7	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
8	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
9	EDICOLA
10	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
11	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
12	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

13	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
14	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE



sarà concessa una riduzione pari al 25 % della TARI, calcolata su base annua.

L'agevolazione non è riconosciuta nei confronti delle utenze non domestiche la cui attività è svolta all'interno dei centri commerciali.

L'agevolazione di cui al presente comma è subordinata alla sottoscrizione di apposita istanza, da rendersi su modulistica predisposta dal Servizio Tributi. All'istanza andrà obbligatoriamente allegata tutta la documentazione attestante i requisiti necessari al fine della concessione della riduzione.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla verifica del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tributaria ed extratributaria dell'utenza.

L'agevolazione di cui al presente comma non è cumulabile con le riduzioni di cui agli articoli 42 e 45 del vigente regolamento.

Il minor gettito, connesso al riconoscimento della riduzione descritta nel presente comma, trova copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di Bilancio.

Alla copertura del minor gettito TARI derivante dall'agevolazione introdotta dall'art. 45, comma 8, del Regolamento IMU e TARI si farà fronte con le risorse di Bilancio dell'Ente, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziato sul Capitolo n. 4172026/0 - ALTRE DETRAZIONI TARI;

Art. 46

AGEVOLAZIONI ANTISPRECO

1. A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto, a seguito di apposita e documentata istanza di parte, un abbattimento delle tariffe TARI per utenze non domestiche di cui all'art. 1, comma 652, L.147/2013, così come modificato e integrato dall'art.17, della Legge 166/2016.
2. Ai fini della corretta applicazione della fattispecie normativa in interesse trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, nonché tutte le ulteriori statuizioni di cui alla medesima Legge 166/2016.
3. La quantità dei prodotti ritirati dalla vendita, oggetto di donazione, deve essere documentata prioritariamente sulla scorta delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui al menzionato art. 16, della Legge 166/2016. Soltanto in via residuale, è ammessa la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è quantificata in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di produzione, conservazione e distribuzione dei beni e degli alimenti donati, nonché delle previsioni di cui al presente articolo, a condizione che il richiedente:
 - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o a distribuzione di beni alimentari) superiore a 300 mq;
 - b) presenti apposita istanza al Servizio Tributi dell'Ente Locale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando i principali elementi di un apposito progetto finalizzato al contrasto dello spreco alimentare, allegando a tal uopo la relativa documentazione dalla quale risultino altresì le quantità in kg di prodotti e di alimenti oggetto di donazione.
5. In ogni caso, la riduzione di cui al comma 4, non può incidere in misura percentuale superiore al 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta. La stessa non è cumulabile con quelle previste all'art. 45 e viene applicata a conguaglio, con rimborsi del relativo importo e ciò soltanto all'esito di positivo riscontro del Servizio Tributi sull'effettiva sussistenza dei necessari presupposti.

Art. 47

VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

1. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno di competenza, ovvero in tre rate di pari importo, aventi scadenza rispettivamente 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre.
2. Con riferimento al versamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in trenta giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nello stesso.
3. È prevista la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento TARI ordinario, agli utenti che, dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
4. È prevista inoltre, fatte salve le eventuali ed ulteriori disposizioni legislative, la possibilità di pagare l'avviso di pagamento TARI ordinario con le seguenti modalità:
 - a) per importi fino a € 5.000,00 in 6 rate;
 - b) per importi superiori a € 5.000,00 in 12 rate;
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla sottoscrizione di apposita istanza, e dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno di tassazione. In sede di istruttoria l'Ufficio preposto valuterà l'ammissibilità e le modalità di rateizzazione. Il provvedimento di rateizzazione è adottato dal dirigente competente.

Art. 48

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
 - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
 - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.
2. Alla dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente idonea documentazione, avente data certa, comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione di attivazione, di variazione e di cessazione ai fini TARI, deve essere presentata dall'utente/contribuente al Servizio Tributi del Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio, di variazione e di cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it, disponibile anche presso gli sportelli fisici dello stesso Ente. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nell'art.1, comma 641 e successivi, della Legge n. 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e della irrogazione delle sanzioni tributarie si applicano i termini previsti dall'art. 1, comma 684, della Legge 147/2013.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di soggetti residenti o dal detentore a qualsiasi titolo, nel caso di soggetti non residenti;
 - b) per le utenze domestiche, relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, utilizzate dai soggetti assegnatari con contratti di locazione o di comodato gratuito, dal soggetto assegnatario dell'alloggio come risultante dalla Banca Dati dell'Emergenza.
 - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante;
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. La conseguente variazione della tassa sarà oggetto di conteggio a conguaglio, fatte salve le disposizioni in tema di ravvedimento operoso ovvero le ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.
7. Le richieste di variazione o cessazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione o cessazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio.

Art. 49

UTENZE INAGIBILI CAUSA SISMA DEL 6 APRILE 2009

1. I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente, non sono soggetti a tassazione sino al recupero dell'agibilità parziale ovvero finale. Tali fattispecie sono soggette alla dichiarazione TARI, da rendere obbligatoriamente all'Ente Locale entro e non oltre il termine stabilito dall'art. 48.

Art. 50

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSO O COMPENSAZIONE

1. Il gestore della TARI invia ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento, che deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, viene inviato, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica certificata.
 Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione. A tal fine è possibile utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento:
 - modello di pagamento unificato (delega F24) di cui all'art. 17 del D. Lgs n.241/1997;
 - attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs n. 82/2005;
2. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, con irrogazione delle sanzioni amministrative previste e l'applicazione degli interessi, calcolati nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
3. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità:
 - detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

- rimessa diretta mediante accredito su conto corrente, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione;

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura corrispondente al tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 51

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. È possibile presentare, all'ufficio di gestione della TARI, richieste di informazioni e di rettifica relative all'applicazione degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) il modello F24 per effettuare il pagamento.

ALLEGATO A

Nozione di rifiuto urbano e speciale del codice ambientale

Il **D.Lgs. n. 116/2020**, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche al **Codice Ambientale** (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs. n. 116/2020, prevede infatti una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ALLEGATO B


Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

- | | |
|----|---|
| 1 | Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida ecc.) |
| 2 | Cinematografi, teatri |
| 3 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Autosaloni, esposizioni |
| 7 | Alberghi con ristorante e Agriturismi |
| 8 | Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere |
| 9 | Carceri, case di cura e di riposo, caserme |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Agenzie, studi professionali, uffici |
| 12 | Banche e istituti di credito |
| 13 | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta |
| 14 | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai |
| 15 | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Barbiere, estetista, parrucchiere |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
| 19 | Autofficina, carrozzeria, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie |
| 23 | Birrerie, hamburgerie, mense |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) |
| 26 | Plurilicenze alimentari e miste |

- 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club

ALLEGATO C



COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 DEL 29.01.2026 avente ad oggetto:
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI N. 9 E N. 36"

Il Collegio dei Revisori:

- Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;
- Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- Visto l'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)
- Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta in data 03/02/2026 a mezzo posta elettronica ordinaria;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 172 del 01/12/2025 approvazione DUP 2026-2028;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 01/12/2025 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 621 del 30.12.2024 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 18/12/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciata il 28/01/2026
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 28.01.2026 con la quale l'Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni legislative e regolamentari, intende prevedere la variazione degli articoli n. 9 e n. 36 nel Regolamento Comunale IMU e TARI vigente, al fine di aderire alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria, nel rispetto dei principi della Costituzione, di quelli generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Esprime parere favorevole sulla delibera di Consiglio Comunale N. 15 DEL 29.01.2026 avente ad oggetto:
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI N. 9 E N. 36"

L'Aquila, 05 febbraio 2026

Domenico Marrollo Firmato digitalmente da Domenico Marrollo
CUIA 05/02/2025 11 43 51

Domenico Marrollo – Presidente del Collegio _____

Patrizia Steconi – Componente _____

Firmato digitalmente da:

Steconi Patrizia

Firmato il 05/02/2026 11:20

Seriale Certificato: 5212078

Valido dal 11/12/2025 al 11/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nicola Basilico – Componente _____

Firmato digitalmente da:

Basilico Nicola

Firmato il 05/02/2026 11:12

Seriale Certificato: 4036769

Valido dal 25/11/2024 al 25/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

depositato alle ore 8.45 del 11.2.2026
all'ufficio di Presidenza

2

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU E DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 36"

Premesso che:

l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) riconosce agli enti locali la facoltà di introdurre, mediante regolamento, forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie, finalizzate al recupero di crediti non riscossi, anche mediante l'esclusione o riduzione di sanzioni e interessi;

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate proprie, nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva, equità e sostenibilità finanziaria;

la TARI, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, è un tributo destinato alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferma restando la facoltà dei Comuni di prevedere riduzioni ed agevolazioni tariffarie, purché compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del servizio;

l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 consente agli enti locali di introdurre, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla legge, anche tenendo conto della capacità contributiva dei nuclei familiari;

la proposta di modifica dell'art. 9 del Regolamento IMU e TARI introduce una definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, con potenziali effetti positivi in termini di recupero dell'evasione e riduzione del contenzioso;

Considerato che:

l'introduzione di una definizione agevolata comporta, per sua natura, una rinuncia parziale a sanzioni e interessi, rendendo opportuno un indirizzo politico chiaro sull'utilizzo delle risorse effettivamente recuperate;

risulta coerente con i principi di equità fiscale e redistribuzione sociale destinare le somme derivanti dal recupero dell'evasione a misure di contenimento della pressione tariffaria, in particolare sulla TARI, o a interventi mirati in favore di categorie sociali o economiche che presentano maggiori condizioni di fragilità;

in diverse esperienze amministrative, anche recenti, gli enti locali hanno previsto la destinazione vincolata o prioritaria di risorse straordinarie al finanziamento di agevolazioni tariffarie TARI, nel rispetto dell'equilibrio del piano economico-finanziario del servizio rifiuti;

Ritenuto pertanto opportuno affiancare alla disciplina della definizione agevolata un atto di indirizzo politico-amministrativo che orienti l'utilizzo delle somme recuperate verso finalità di interesse generale, socialmente e fiscalmente eque;

Tutto ciò premesso

INTEGRA E MODIFICA IL DISPOSITIVO DELLA DELIBERA CON IL SEGUENTE EMENDAMENTO

Dopo il punto deliberativo relativo all'approvazione delle modifiche agli articoli 9 e 36 del Regolamento IMU e TARI, è aggiunto i seguenti punti:

“di dare indirizzo alla Giunta Comunale affinché le somme effettivamente incassate a seguito dell'applicazione della definizione agevolata delle entrate tributarie comunali di cui all'art. 9 del Regolamento IMU e TARI siano destinate, in via prioritaria, alla costituzione di un apposito Fondo vincolato, da iscrivere nel bilancio dell'Ente, finalizzato a:

- a) ridurre la pressione tariffaria della TARI, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) finanziare riduzioni o agevolazioni TARI mirate, in favore di specifiche categorie di contribuenti individuate in ragione di condizioni di comprovata difficoltà economica o sociale, secondo criteri definiti con successivi atti di competenza.”

di stabilire che l'istituzione, la quantificazione e le modalità di utilizzo del Fondo siano definite in sede di bilancio e di approvazione delle tariffe TARI, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di copertura dei costi del servizio.”

Il consigliere comunale

Paolo Romano

②

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

reso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Oggetto: parere di regolarità tecnica e contabile su emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della Tassa sui Rifiuti - TARI. Approvazione modifiche agli articoli n. 9 e n. 36."

Visto ed esaminato l'emendamento, presentato in data 11.02.2026, dal Consigliere Romano Paolo


SI RILASCIA

PARERE TECNICO:


parere tecnico favorevole limitatamente alla formulazione dello stesso come atto di indirizzo generale e alle valutazioni che nella competente sede potranno essere effettuate solo all'esito della natura e dell'entità delle eventuali maggiori somme che dovessero derivare dalla regolamentazione novellata.

L'Aquila 11 febbraio 2026

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. Gianluca-Idelmo Mucciante



Il Dirigente
Dott. Tiziano Amorosi



PARERE CONTABILE:

visto il parere tecnico favorevole si esprime parere contabile **favorevole**, nei limiti di cui al sopra indicato parere tecnico.

L'Aquila 11 febbraio 2026

Il Dirigente
Dott. Tiziano Amorosi





COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL_SEGRETARIO_GENERALE

Firmato Digitalmente da :
MASCIOLETTI ANNA LUCIA
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 20-03-2023 09:32:03 a: 20-03-2026 01:00:00

IL_PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Santangelo Roberto
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27/02/2023 a: 27/02/2026